



Finanziamenti alle Banche per interventi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo del 6/4/2009

Convenzione ABI - CDP del 2 settembre 2010

Ordinanze P.C.M. n. 3779 del 6/6/2009 e n. 3790 del 9/7/2009, e successive modificazioni e integrazioni

SCHEDA PRODOTTO

Contraenti il Finanziamento	<p>Le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che abbiano una sede operativa nella Regione Abruzzo e che siano state inserite nella lista redatta e pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet www.abi.it.</p>
Finalità	<p>Mettere a disposizione delle banche la provvista CDP per consentire la concessione di finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato (Finanziamenti Beneficiario) ai sensi del D.L. 39/2009, convertito nella Legge 77/2009:</p> <ul style="list-style-type: none">• per la riparazione di immobili, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale, dichiarati temporaneamente inagibili totalmente o parzialmente (tipologia con esito B) ovvero dichiarati parzialmente inagibili (tipologia con esito C), nei territori individuati a norma dell'art. 1 del D.L. 39/2009;• per la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione edilizia di immobili, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale, rispettivamente inagibili o distrutti (tipologia con esito E) ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, nei territori individuati a norma dell'art. 1 del D.L. 39/2009;• per gli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici, inclusi gli aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, nei territori individuati a norma dell'art. 1 del D.L. 39/2009.
Garanzie	<p>Ciascuna Banca contraente il Finanziamento, su richiesta di CDP, dovrà costituire un pegno su conto corrente (o su deposito) aperto presso CDP ovvero presso un terzo soggetto da quest'ultima indicato, in relazione all'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal relativo Contratto di Finanziamento. Il contratto relativo a tale pegno su conto corrente (o su deposito) dovrà prevedere, tra l'altro: (a) l'obbligo della Banca di versare sul conto corrente (o deposito) tutte le somme derivanti dall'eventuale escussione della Garanzia dello Stato in relazione ai Finanziamenti Beneficiario; e, in eventuale aggiunta, (b) l'obbligo di mantenimento di un saldo minimo sul conto corrente (o deposito) per un ammontare aggregato pari ad almeno 2 rate di capitale ed interessi da corrispondersi ai sensi dei piani di ammortamento relativi ai Finanziamenti contratti dalla Banca.</p> <p>Gli interessi maturati sul detto conto corrente (o sul deposito) verranno di volta in volta liberati a favore della Banca.</p>

	<p>Nel caso in cui, a seguito della richiesta da parte di CDP, la Banca non intendesse costituire e mantenere il saldo minimo di cui al punto (b), la stessa dovrà corrispondere a CDP, con effetto retroattivo, la Maggiorazione Aggiuntiva che dovrà sommarsi alla Maggiorazione ed al Tasso di Riferimento per la determinazione del Tasso di Interesse da applicarsi al relativo Finanziamento senza che ciò comporti una modifica del relativo piano di ammortamento in relazione alle rate di capitale come in esso determinate. L'applicazione della Maggiorazione Aggiuntiva sul Finanziamento non avrà alcun effetto sui relativi Finanziamenti Beneficiario.</p> <p>Il valore della Maggiorazione Aggiuntiva è pari a 15 punti base per anno.</p>
Plafond	Il plafond disponibile per la concessione dei finanziamenti alle Banche ammonta ad Euro 2 mld.
Contratto di Finanziamento	<p>CDP stipula con ciascuna Banca il Contratto di Finanziamento.</p> <p>Nel corso del Periodo di Disponibilità, ciascuna Banca potrà stipulare un solo Contratto di Finanziamento su base mensile in relazione ai Finanziamenti Beneficiario per i quali l'Istruttoria (come definita in Convenzione) sia stata completata con esito positivo e per un ammontare aggregato pari alla somma degli importi dei Finanziamenti Beneficiario in relazione ai quali si stipulerà il relativo Contratto di Finanziamento.</p>
Data di Firma	Indica la data in cui CDP riceve il fax con cui la Banca conferma l'avvenuta ricezione dell'accettazione del Contratto di Finanziamento sottoscritta da CDP.
Erogazione	<p>Il Finanziamento sarà erogato da CDP in unica soluzione, alla Data di Erogazione.</p> <p>La richiesta di erogazione del Finanziamento sarà contenuta nella Richiesta di Finanziamento che dovrà essere inviata dalla Banca a CDP unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento con indicazione della relativa Data di Erogazione.</p> <p>Successivamente al perfezionamento del contratto di Finanziamento, la Banca dovrà procedere alla stipula dei Contratti di Finanziamento Beneficiario relativi alla Richiesta di Finanziamento, dando a CDP conferma scritta dell'avvenuta stipula degli stessi entro 5 Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione prevista.</p> <p>In caso di stipula dei Contratti di Finanziamento Beneficiario per un importo aggregato inferiore rispetto al Finanziamento concesso, la Banca, contestualmente alla conferma dell'avvenuta stipula dei Contratti di Finanziamento Beneficiario, richiederà l'erogazione del corrispondente minor importo, che costituirà il nuovo ammontare del Finanziamento.</p> <p>CDP procederà alla erogazione del Finanziamento sul conto corrente indicato dalla Banca che, a sua volta, con pari valuta, procederà alla erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario sui Conti Vincolati accessi dai singoli Beneficiari.</p>
Data di Erogazione	Indica il giorno 10 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per tutto il Periodo di Disponibilità.
Periodo di Disponibilità	Il periodo entro il quale possono essere stipulati i Contratti di Finanziamento e i Contratti di Finanziamento Beneficiario. Esso decorre dal 31 luglio 2009 al 31 dicembre 2012.

Periodo di Ammortamento	Il Periodo di Ammortamento dei Finanziamenti e dei Finanziamenti Beneficiario decorre dalla Data di Erogazione (esclusa) di ciascun ammontare erogato a valere sul rispettivo finanziamento alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
Data di Scadenza Finale	Indica, in relazione a ciascun Finanziamento e a ciascun Finanziamento Beneficiario, la data in cui verrà rimborsata l'ultima rata semestrale (in linea capitale ed interessi) dei Finanziamenti e dei Finanziamenti Beneficiario, che cade 19 anni e sei mesi dopo la prima Data di Pagamento, in ogni caso non successiva al 31 dicembre 2032.
Tasso di Interesse	Il tasso applicato per il calcolo degli interessi su ciascun importo erogato a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiario è fisso ed è composto dal Tasso di Riferimento aumentato della Maggiorazione. Il Tasso di Riferimento è determinato da CDP sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e pubblicato sul sito internet CDP, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest'ultima concessi agli enti territoriali aventi medesima durata e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti.
Maggiorazione	È il valore che è aggiunto al Tasso di Riferimento. Il valore della Maggiorazione, attualmente pari a 0 (zero) p.b., potrà essere variato da CDP e verrà pubblicato nel sito internet (www.cassaddpp.it) 10 Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Erogazione e si applicherà solamente ai Finanziamenti ed ai Finanziamenti Beneficiario erogati successivamente a tale pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione della nuova Maggiorazione, si applicherà l'ultimo valore pubblicato.
Periodo di Interessi	Indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla successiva Data di Pagamento rate di ammortamento, come di seguito definita.
Data di Pagamento rate di ammortamento	Il 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per tutto il Periodo di Ammortamento, rappresentano le date in cui dovrà essere rimborsata ciascuna rata di capitale ed interessi a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiario. La prima Data di Pagamento è determinata dalla Data di Erogazione del finanziamento: (i) sarà il successivo 30 giugno se la Data di Erogazione cade in gennaio, febbraio o marzo; (ii) sarà il successivo 31 dicembre se la Data di Erogazione cade in aprile, maggio o giugno; (iii) sarà il successivo 31 dicembre se la Data di Erogazione cade in luglio, agosto e settembre; (iv) sarà il successivo 30 giugno se la Data di Erogazione cade in ottobre, novembre o dicembre.
Giorno Lavorativo	Indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

<p>Rimborso del Finanziamento</p>	<p>Il Finanziamento viene rimborsato in rate comprensive di capitale ed interessi di importo costante da corrispondersi a ciascuna Data di Pagamento per tutto il Periodo di Ammortamento.</p> <p>La quota interessi sarà determinata applicando il Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull'ammontare del Finanziamento in linea capitale erogato e non rimborsato alla relativa Data di Pagamento e la quota capitale sarà la differenza tra l'ammontare della rata costante e l'ammontare della suddetta quota interessi. Tale piano di ammortamento corrisponderà ai piani di ammortamento dei relativi Finanziamenti Beneficiario in modo proporzionale e verrà comunicato da CDP alla Banca successivamente alla erogazione del Finanziamento.</p>
<p>Rimborso Anticipato del Finanziamento</p>	<p>Non è consentito alla Banca effettuare rimborsi anticipati volontari, totali o parziali, del Finanziamento.</p> <p>Nel caso di rimborso anticipato totale o parziale di uno o più Finanziamenti Beneficiario, la Banca dovrà corrispondere a CDP a titolo di rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento un ammontare pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il 100% dell'ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di rimborso anticipato obbligatorio parziale del Finanziamento Beneficiario; b) il 100% dell'ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario nel caso di rimborso anticipato obbligatorio totale del Finanziamento Beneficiario e conseguente risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario; c) il 100% dell'ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento Beneficiario con conseguente rimborso obbligatorio totale del Finanziamento Beneficiario. <p>Ciascuno degli ammontari di cui ai punti (a), (b) e (c) verrà corrisposto alla Data di Pagamento successiva al verificarsi di ciascuno dei suddetti eventi.</p> <p>Il verificarsi di ciascun evento di rimborso anticipato totale o parziale (e i relativi dati) dovrà essere comunicato a CDP una sola volta su base mensile entro i 25 giorni antecedenti la Data di Pagamento in cui è previsto tale rimborso anticipato .</p> <p>Gli importi rimborsati, una volta percepiti da CDP, saranno imputati nell'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute a CDP ai sensi del Contratto; (ii) al pagamento degli interessi di mora maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data; (iii) al rimborso del Finanziamento e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale del Finanziamento.
<p>Data di Rendicontazione</p>	<p>Indica ciascuna data coincidente con una Data di Pagamento, in riferimento alla quale (a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Erogazione) ciascuna Banca fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, i seguenti elementi relativi ai Finanziamenti Beneficiario concessi sino a tale data:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario erogati per la residua porzione non rimborsata; (b) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario ancora giacenti sui relativi Conti Vincolati;

	<p>(c) il numero e l'ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario che sono stati oggetto di risoluzione con conseguente obbligo di rimborso integrale del debito residuo degli stessi.</p> <p>Tale comunicazione dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello e delle relative modalità predisposte da CDP e rese disponibili sul proprio sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario verrà conservata presso ciascuna Banca, dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest'ultima indicate.</p>
<p>Contratto di Finanziamento Beneficiario</p>	<p>Indica il contratto di finanziamento stipulato tra ciascuna Banca e ciascun Beneficiario al fine dell'erogazione dei Finanziamenti Beneficiario.</p> <p>Sono previsti sei tipi di Contratto di Finanziamento Beneficiario da utilizzare rispettivamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riparazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3779/2009; • riparazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3779/2009 in seguito a Provvedimento Provvisorio del Comune; • riparazione dell'unità immobiliare ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3779/2009 in seguito a Provvedimento Definitivo del Comune; • riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia dell'unità immobiliare ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3790/2009; • acquisto dell'unità immobiliare sostitutiva ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3790/2009 • finanziamento integrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'Ordinanza 3881. <p>A garanzia del rimborso integrale alle Banche del Finanziamento Beneficiario e del rispetto delle obbligazioni contrattuali, viene rilasciata una Garanzia a prima richiesta da parte dello Stato Italiano e concessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto Legge 39/09 e dell'articolo 3, comma 6, dell'Ordinanza P.C.M. 3779/09 ovvero dell'articolo 3, comma 7, dell'Ordinanza P.C.M. 3790/09, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e che resterà in vigore fino all'avvenuto integrale rimborso del Finanziamento.</p>
<p>Beneficiario</p>	<p>Indica, singolarmente o collettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche; • i Condominii; • i Rappresentanti Comuni, in nome e per conto dei comproprietari in relazione a ciascuna Comunione; • le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa; • i Consorzi Obbligatori ovvero il commissario ad acta nominato dal Comune; • i Procuratori nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 10 dell'Ordinanza n. 3820/2009.
<p>Importo Massimo Individuale</p>	<p>Porzione del Plafond, che sarà erogata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, fino ad un importo massimo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 200.000,00 per gli interventi di riparazione delle Unità Immobiliari 3779, disciplinati dall'Ordinanza P.C.M. 3779/09, ivi inclusi gli onorari e le spese notarili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza 3779/09;

	<ul style="list-style-type: none"> • Euro 200.000,00 per gli interventi di riparazione, di ricostruzione-sostituzione edilizia o di acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive delle Unità Immobiliari 3790, disciplinati dall'Ordinanza P.C.M. 3790/09, ivi inclusi gli onorari e le spese notarili ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza 3790/09; • 100% dei costi relativi agli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità e abitabilità dell'edificio, inclusi gli aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità; • la somma degli importi massimi individuali riferiti a ciascuna Unità Immobiliare 3779 e 3790 di proprietà della Cooperativa Edilizia.
<p>Conto Vincolato</p>	<p>Indica il conto corrente bancario infruttifero, acceso dal Beneficiario presso la Banca con la quale ha contratto il Finanziamento Beneficiario, sul quale quest'ultimo verrà erogato.</p> <p>Nel caso di Finanziamenti Beneficiario Comunione e di Finanziamenti Beneficiario Procuratore, il relativo Conto Vincolato sarà cointestato a tutti i comproprietari partecipanti alla Comunione o a tutti i proprietari dell'aggregato edilizio che hanno nominato il Procuratore. I relativi Rappresentante Comune e Procuratore avranno un potere di utilizzo esclusivo delle somme depositate su tale Conto Vincolato</p> <p>Le somme erogate sul Conto Vincolato potranno essere utilizzate dal relativo Beneficiario soltanto a mezzo di bonifico bancario esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle spese connesse agli interventi di cui alle Ordinanze P.C.M. 3779/2009 e P.C.M. 3790/2009.</p> <p>In caso di Finanziamento Beneficiario Provvisorio, ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. 3779/2009, le somme erogate sul Conto Vincolato potranno essere immediatamente liberate su richiesta del Beneficiario, che dovrà fornire evidenza delle spese effettuate al rilascio del primo S.A.L. e comunque entro 18 mesi dall'avvenuto utilizzo.</p> <p>Il Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato è il periodo compreso tra la Data di Erogazione di ciascun Finanziamento e dei relativi Finanziamenti Beneficiario e la data che cade quattro anni dopo tale Data di Erogazione.</p>